

XVII legislatura

Adempimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56: Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni

- XLIV -



LENTE DI INGRANDIMENTO

INDICE

PREMESSA	5
TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 7	
APRILE 2014, N. 56: DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE	
PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI	6




PREMESSA

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.

Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.

Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO è stata inaugurata la Sezione "Zoom":



In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli adempimenti da esse previsti.

Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.



TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI

dalla legge 7 aprile 2014, n. 56¹:

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni

FONTE ²	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 6	Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione	In caso di manca- to raggiungimento dell'intesa tra re- gione e comuni interessati ³	Decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
Co. 49	Ministro per gli affari regiona- li, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti	18 maggio 2014 Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigo- re della legge	Decreto con il quale sono definite le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo del comma 49 ⁴ .
Co. 90, lett. <i>b</i>)	Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Mini- stro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Confe- renza unificata		Decreto con il quale sono individuate misure premiali per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al comma 90, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie.
Co. 91	Stato e regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative	8 luglio 2014 Entro tre mesi dalla data di en- trata in vigore della legge	Individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 ⁵ oggetto del riordino e relative competenze.

1

¹ La legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2014, è entrata in vigore l'8 aprile 2014.

² Poiché il disegno di legge è composto di un solo articolo, nella colonna "FONTE" è indicato soltanto il numero del comma, intendendosi sottinteso l'articolo unico.

³ L'intesa è promossa dal Governo e deve essere definita entro novanta giorni dalla data di espressione del parere contrario da parte della regione.

⁴ Alla data del 31 ottobre 2015 le partecipazioni sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana.

⁵ Tra le funzioni di cui al comma 89 segnaliamo: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.



FONTE ²	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 92	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ⁶	8 luglio 2014 Entro tre mesi dalla data di en- trata in vigore della legge ⁷	Decreto con il quale sono stabiliti i i criteri generali per la individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista ⁸ . Il decreto prevede altresì la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità, forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare in ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali. Dispone sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale ⁹ .
Co. 95	Governo	8 gennaio 2015 Entro sei mesi dal decreto di cui al comma 92 ¹⁰	Esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 ¹¹ .

⁶ Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

⁷ Entro il medesimo termine di cui al comma 91, nel rispetto di quanto previsto dal comma 96.

⁸ Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.

delle province in materie di competenza statale.

9 Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo.

¹⁰ Decorso tale termine senza che la regione, con propria legge, abbia provveduto a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 sul riordino delle funzioni.

¹¹ L'articolo 8 della 5 giugno 2003, n. 131, è rubricato: *Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitu-*



FONTE ²	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 96, lett. <i>b</i>)	Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto che stabilisce la procedura semplificata per la dismissione del- la proprietà dei beni mobili e im- mobili da parte dell'ente che suben- tra nei diritti relativi alle partecipa- zioni societarie attinenti alla funzione trasferita
Co. 96, lett. <i>d</i>)	Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Mini- stro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata		Decreto che individua modalità e determinazioni per sterilizzare gli effetti del trasferimento delle funzioni che non rilevano per l'ente subentrante ai fini della disciplina dei livelli di indebitamento o altri adempimenti, nell'ambito dei meccanismi compensativi tra livelli di autonomia territoriale diversi ¹² .
Co. 97	Governo, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia	8 luglio 2015 Entro 15 mesi dalla data di en- trata in vigore della legge ¹³	Uno o più decreti legislativi in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti.
Co. 125 lett. <i>a</i>)	Ministro dell'interno	Eventuale ¹⁴	Decreto che fissa il diverso termine di proroga previsto per l'approva- zione dei bilanci del comune risul- tante da fusione.

 ¹² Il decreto stabilisce altresì idonei strumenti di monitoraggio.
 13 Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 92, che deve essere adottato entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della legge.

14 Qualora il bilancio di previsione non sia stato approvato dal comune entro 90 giorni dall'istituzione del comune risultante da fusione.



FONTE ²	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 140 ¹⁵	Governo, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	8 aprile 2015 entro un anno dalla data di en- trata in vigore della legge	Decreto legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia ¹⁶ , nonché nel rispetto del principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.
Co. 147 Terzo periodo	Pubbliche amministrazioni	8 ottobre 2014 Entro sei mesi dalla data di en- trata in vigore della legge	Comunicano i piani di riorganizzazione della propria rete periferica - individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana - al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari ¹⁷ .
Co. 147 Ultimo periodo	Presidente del Consiglio dei ministri	Eventuale ¹⁸	Nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano

Dall'attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio.

Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i piani di riorganizzazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.



FONTE ²	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Co. 149 Primo periodo	Ministro per gli affari regionali	7 giugno 2014 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigo- re della legge ¹⁹	Predispone appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti previsti dalla legge e la verifica dei risultati ottenuti.
Co. 149 Secondo periodo	Su proposta del Ministro per gli affari regionali		Sono stabilite, con accordo sancito nella Conferenza unificata, le mo- dalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma prevista dalla legge.

Deliberato l'8 aprile 2014

¹⁹ Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale (disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

- N. XLIII XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54: Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri
- N. XLII XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49: Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- N. XLI XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45: Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi
- N. XL XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44: Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.
- N. XXXIX XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43: Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
- N. XXXVIII XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 42: Attuazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 5 e 12, della direttiva 2012/26/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, per quanto riguarda la farmacovigilanza.
- N. XXXVII XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38: Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.
- N. XXXVI XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37: Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
- N. XXXV XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 29: Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.
- N. XXXIV XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 : Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
- N. XXXIII XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24: Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.
- N. XXXII XVII. Adempimenti previsti dalla legge 11 marzo 2014, n. 23 : Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
- N. XXXI XVII. Adempimenti previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 20: Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 200/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.
- N. XXX XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17: Attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.